

DIRITTO BANCARIO

Commissioni sugli affidamenti: novità e dubbi

DI VALENTINO VECCHI*

IL DECRETO n.644 del 30.06.2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze (in qualità di Presidente del CICR) - emesso ai sensi del quarto comma dell'art.117-bis del TUB - riaccende il faro sulle commissioni percepite dagli istituti di credito per gli affidamenti concessi alla propria clientela. Come noto, con l'introduzione dell'art.117-bis del TUB (norma introdotta con legge n.214 del 22 dicembre 2011 di conversione, con modificazioni, del d.l. 201/2011) il legislatore, provando a fare definitiva chiarezza su un tema che negli ultimi anni ha alimentato ampi dibattiti sia in dottrina sia (soprattutto) in giurisprudenza, aveva definitivamente mandato in pensione la vecchia "commissione di massimo scoperto" - la cui liceità, invero, appariva dubbia oramai da tempo - ribadendo la legittimità, per i conti regolarmente affidati, della "commissione per la messa a disposizione dei fondi" - onere già introdotto (quale compenso ulteriore rispetto alla cms) con l'art.2-bis della legge n.2 del 28 gennaio 2009 e il cui limite massimo era già stato fissato nello 0,5% trimestrale con legge n.102 del 3 agosto 2009 - e introducendo la "commissione di istruttoria veloce" (determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi effettivi dell'istruttoria) nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o di utilizzi oltre il limite del fido.

L'applicazione della nuova normativa restava, comunque, vincolata all'intervento del CICR, al quale il quarto com-

ma dell'art.117-bis demandava l'adozione delle necessarie disposizioni applicative nonché l'individuazione dei "casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di cui al comma 2 (commissione di istruttoria veloce n.d.r.)".

Nelle more dell'intervento del CICR, però, lo stesso legislatore, con legge n.62 del 18 maggio 2012, convertendo (con modificazioni) il decreto legislativo n.29 del 24.03.2012, ha stabilito che la commissione di istruttoria veloce (in seguito civ) "non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi".

Vediamo, a questo punto, quali sono gli aspetti più rilevanti del richiamato decreto n.644/2012. Con riferimento ai rapporti regolarmente affidati il CICR chiarisce che la commissione per la messa a disposizione dei fondi deve essere onnicomprensiva: alcun altro onere, dunque, può essere addebitato al cliente né per la facoltà di disporre di un determinato affidamento né per il suo effettivo utilizzo (fatta eccezione, ovviamente, per gli interessi maturati sui saldi debitori). Non sono più dovute, dunque, le commissioni per l'istruttoria, le spese per la liquidazione degli interessi, le commissioni per il passaggio a debito del conto e tutti gli altri oneri - diversamente denominati - che gli istituti di credito hanno solita-

mente addebitato sino ad oggi. Più complesso è il caso di passaggio a debito di conti non affidati o di utilizzo oltre il limite del fido, situazioni in cui si determina il cosiddetto "sconfinamento". In primo luogo, il CICR chiarisce che l'esistenza dello "sconfinamento" va accertata sulla base del "saldo disponibile" di fine giornata e non del saldo per valuta (cosiddetto "saldo liquido"); nel caso in cui lo sconfinamento riguardi il solo "saldo liquido" la banca non può applicare né la commissione di istruttoria veloce né gli interessi. La novità introdotta dal CICR solleva non pochi dubbi. In primo luogo la nuova norma richiede il controllo del "saldo disponibile" medio tempore determinatosi sul conto, dato non riportato (almeno sino ad oggi) sull'estratto conto che periodicamente le banche inviano alla clientela. Pertanto, affinché possa essere garantito il diritto di controllo dei correntisti, gli istituti di credito sono chiamati a rendere nota, per ciascuna operazione, anche la data di disponibilità (oltre alla data contabile ed alla valuta, date già oggi riportate sugli estratti conto). Inoltre, il riferimento al "saldo disponibile" e non, si badi, al "saldo contabile" fa sì che la disposizione possa non rivelarsi favorevole al cliente così come invece potrebbe apparire ad una prima lettura. A seconda di come viene movimentato il conto ed in funzione dei "giorni valuta" concordati tra banca e cliente, il "saldo disponibile" (la cui definizione non è ricompresa tra quelle presenti all'art.1 del decreto) potrebbe risultare più sfavorevole al cliente rispetto al

"saldo liquido". Passando ad analizzare altri aspetti del decreto, il CICR stabilisce che nel caso di "sconfinamento" le banche, oltre agli interessi, possono addebitare unicamente una "commissione di istruttoria veloce", espressa in valore assoluto (e non, quindi, percentuale) e predeterminata in misura fissa (nel contratti sottoscritti da soggetti diversi dai consumatori la banca può prevedere commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento prevedendo fino ad un massimo di tre scaglioni di importo); commissione che non può eccedere i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per lo svolgimento dell'istruttoria veloce e ad essa direttamente connessi. Ciascun intermediario ha l'onere sia di definire e formalizzare le procedure interne volte ad individuare i casi in cui viene posta in essere l'istruttoria veloce sia di determinare, in maniera formalizzata e con adeguate motivazioni, il costo mediamente sostenuto per detta istruttoria.

La civ, dunque, assume il carattere di onere onnicomprensivo (la natura onnicomprensiva sia della civ sia della commissione per la messa a disposizione dei fondi era già specificata nell'art.117-bis), rendendo non più applicabile l'"indennità di sconfinamento" introdotta arbitrariamente dal ceto bancario a seguito dell'entrata in vigore della legge n.2/2009.

Il CICR chiarisce, inoltre, che "a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione".

La tutela prevista dal CICR

in favore dei correntisti, però, appare, almeno in linea di massima, agilmente superabile dagli istituti di credito. Si immagina che la banca un dato giorno debba (e voglia, non essendo obbligata) addebitare sul conto di un cliente l'importo di un assegno e di un effetto in scadenza (ri.ba, cambiale, etc.), importi (entrambi) che non trovano capienza nel saldo creditore (in ipotesi di conto non affidato) o nel fido residuo a disposizione del cliente: se eseguisse entrambi gli addebiti nella medesima giornata potrebbe addebitare la civ una sola volta; nel caso in cui, viceversa, rinviasse al giorno successivo il secondo addebito (e sempreché il cliente non abbia provveduto, nel frattempo, a rientrare dallo "sconfinamento"), potrebbe addebitare la civ per entrambe le operazioni. Il comportamento della banca, poi, potrebbe addirittura divenire sanzionabile ex art. 1375 c.c. nel caso in cui l'istituto di credito, dovendo addebitare un importo minore che trovi copertura nel saldo creditore o nel residuo fido disponibile ed un importo superiore che, viceversa, non trovi copertura nei predetti limiti, decida di addebitare dapprima l'importo superiore rinviando al giorno successivo l'addebito dell'importo inferiore che, a quel punto, legittimerebbe l'addebito della (seconda in due giorni) civ.

* *dottore commercialista esperto in contenzioso bancario consulente tecnico del Tribunale (valentino.vecchi@odcecnapoli.)*

... SEGUE A PAGINA 13

... SEGUE DALLA PAGINA 12

Commissioni ...

Il CICR poi, come previsto dal quarto comma dell'art.117-bis TUB, disciplina i casi in cui non è dovuta la civ. In particolare il Comitato, adeguandosi a quanto statuito dal legislatore, chiarisce che se trattasi di rapporti con i consumatori (sono quindi esclusi i rapporti con le imprese) il cliente ha diritto all'esclusione della civ, al massimo una volta per ciascun trimestre, laddove lo sconfinamento non ecceda l'importo di 500 euro e non abbia durata superiore a sette giorni consecutivi. Le banche, quindi, possono addebitare la civ laddove lo sconfinamento (anche se di un solo giorno) sia di importo superiore a 500 euro ovvero se, a prescindere dall'importo, perduri per oltre sette giorni consecutivi. In ogni caso la civ è dovuta se lo "scoperto", pur non superando l'importo di 500 euro e perdurando per un lasso di tempo non superiore a sette giorni, si ripresenti nel corso del trimestre in cui il cliente ha già beneficiato dell'esenzione.

La civ non è comunque dovuta laddove lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario (ad esempio a seguito dell'addebito delle competenze maturate nel trimestre).

Infine, il decreto chiarisce che il tasso di interesse eventualmente previsto per l'utilizzo di fondi eccedenti i limiti del fido debba essere applicato al solo sconfinamento e non anche ai saldi debitori entro-fido: in tal modo il CICR rende illegittima la prassi in passato seguita da taluni istituti di credito che, in virtù di una presunta maggiore rischiosità dell'intera esposizione esistente nei confronti del cliente per effetto della presenza dello sconfinamento, erano soliti, nei periodi di utilizzi in extra-fido, liquidare anche gli interessi debitori maturati sui saldi entro-fido al (maggiore) tasso convenuto per le ipotesi di sconfinamento.

Valentino Vecchi